

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G03024 del 15/03/2019

Proposta n. 3388 del 04/03/2019

Oggetto:

USI CIVICI : Comune di Magliano Romano (RM). Rigetto della istanza di reintegra demaniale di terreno di demanio collettivo nei confronti di Illomei Norma- erede Allegretti Bruno.

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Magliano Romano (RM). Rigetto della istanza di reintegra demaniale di terreno di demanio collettivo nei confronti di Illomei Norma- erede Allegretti Bruno.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, al Dott. Mauro Lasagna, l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca , oggi Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca;

VISTI l'art. 29 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

VISTO l'art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

PREMESSO che:

- in data 07/11/2012, assunta al protocollo con il n. 481271 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la Verifica Demaniale redatta dal perito incaricato, dr. Agr. Francesco Violani, con cui sono stati individuati i terreni appartenenti al demanio civico comunale di Magliano Romano;
- detta Verifica è integrata da un relazione tecnica contenente tutte le terre interessate con le rispettive relazioni sullo stato colturale, riportate anche in schede e verbali di sopralluogo;

- con nota protocollo n. 20261 del 16/01/2013 detta Verifica e relativa documentazione sono state trasmesse al Comune di Magliano Romano per la loro pubblicizzazione ai sensi dell'art. 15 del RD 332/28;

CONSIDERATO che con successiva nota pervenuta in data 08/07/2013, assunta al protocollo con il n. 261071 il Comune di Magliano Romano ha restituito gli atti attestanti l'avvenuta pubblicizzazione della Verifica demaniale e relativi allegati, depositando, altresì, n. 44 opposizioni avverso detto elaborato;

PRESO ATTO che, nello specifico delle opposizioni avanzate, le ditte chiedono venga loro riconosciuta la titolarità della detenzione dell'area, per essere subentrati, in luogo del genitore ovvero dante causa, ad un contratto d'affitto della predetta area, ovvero al detenzione della quota già assegnata con Decreto Commissariale 57/55, a fronte del quale sono corrisposti su richiesta del Comune di Magliano Romano, annui canoni a titolo di affitto;

PRESO ATTO, altresì, che:

- con un progetto di ripartizione redatto dal perito Geom. Avenali, incaricato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, furono individuate n. 260 quote di terre di demanio collettivo da assegnare agli aventi diritto ex L. 1766/27;
- a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso, venne formato un elenco definitivo di n. 59 assegnatari, aventi diritto i quali con Decreto Commissariale n. 57 del 16 novembre 1955 ottennero in enfiteusi perpetua dette quote di terre di uso civico;
- nello stesso Decreto commissariale 57/55, fu ordinato, per una futura assegnazione, di lasciare le quote residuali in un unico accorpamento;
- con contratto sottoscritto il 27/09/1956, furono concesse dal Commissario prefettizio dell'Università Agraria di Magliano Romano, in affitto a semina, per la stagione 1956/1957, tacitamente rinnovabile, le terre residuali a seguito dell'assegnazione in quota di cui al Decreto 57/55, previo pagamento di un canone annuo d'affitto fissato nel piano di quotizzazione dal geom. Avenali;
- fra i beneficiari della assegnazione in quota, al n. d'ordine 09, per la quota n. 90, riguardante il terreno censito catastalmente al foglio n. 2, particelle n. 79 e 82 di mq. 28.920 risulta anche il dante causa del signor Allegretti Bruno, indicato, invece, nella relazione tecnica del 2012, quale occupatore del predetto fondo;

VISTA la nota protocollo n. 81000 del 13 febbraio 2018 con cui, sebbene la ditta in oggetto non abbia presentato formale opposizione al progetto di reintegra demaniale, in applicazione del principio di pari trattamento e di trasparenza, in analogia con situazioni analoghe, si è interessato il Comune di Magliano Romano, dandone conto anche alla ditta privata, a chiarire, entro giorni trenta dalla missiva, la natura giuridica della detenzione del fondo in capo al signor Allegretti Bruno, al fine di consentire la più congrua sistemazione possibile in conformità con la normativa vigente in materia;

VISTA la nota protocollo n. 1125/2018, pervenuta ed assunta al protocollo con il n. 289629 del 17 maggio 2018, con cui il Comune di Magliano Romano ha comunicato che nei confronti della signora Illomei Norma, erede di Allegretti Bruno, vige un rapporto d'affitto per il terreno di che trattasi, per cui risultano versamenti annuali corrisposti;

CONSIDERATO che, in analogia a casi analoghi, la scrivente ritiene necessario procedere ad un formale rigetto della istanza di reintegra demaniale dell'area di che trattasi, non rinvenendo in capo al detentore del fondo la qualifica di occupatore illegittimo;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente trascritte,

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766 e degli artt. 29 e 31 del R.D. 332/28:

- di prendere atto della documentazione allegata in atti, con la conseguenza che la signora Illomei Norma, erede di Allegretti Bruno, meglio identificata in atti, non può essere considerata occupatore illegittimo del terreno sito in agro di Magliano Romano e censito al foglio n. 2, particelle n. 79 e 82 di mq. 28.920;
- di rigettare, di conseguenza, la proposta di reintegra demaniale nei confronti della signora Illomei Norma, erede di Allegretti Bruno, relativa al terreno di demanio civico in questione, in assenza del requisito soggettivo dell'occupazione *sine titulo*;

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente

Il Direttore Regionale
Mauro Lasagna